2 – I diritti e lo status giuridico dei rifugiati:
alcuni aspetti fondamentali e termini di base

Obiettivo: fornire alcune informazioni generali sui diritti e sullo status giuridico delle diverse categorie di migranti, compresi i rifugiati, e su aspetti da tenere in considerazione quando lavori con essi.

Introduzione

Le procedure di asilo sono di solito complicate e non familiari ai rifugiati che in proposito potrebbero chiederti consigli o chiarimenti. Probabilmente neanche tu disponi delle conoscenze legali necessarie e, di conseguenza, **non** dovresti cercare di rispondere a eventuali domande. Piuttosto, dovresti indirizzare i rifugiati verso gli organismi competenti autorizzati (ONG, autorità ufficiali, professionisti) dove potranno ricevere informazioni affidabili. Nel caso in cui tali organismi non fossero disponibili sul luogo, le directory presenti in Internet (disponibili in quattro lingue) potranno essere d’aiuto offrendoti indicazioni utili.

Autorità e istituzioni competenti

Gli organismi competenti da contattare per avere informazioni sono:

1. gli uffici locali o regionali delle autorità per l’immigrazione;
2. le istituzioni pubbliche incaricate della gestione del campo/ centro di accoglienza;
3. le organizzazioni internazionali impegnate nella gestione di campi profughi:

[UNHCR](http://www.unhcr.org) – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Agenzia dell’ONU per i rifugiati (vedi il sito per i contatti nel Paese in cui stai lavorando);

[OIM](http://www.iom.int) - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (vedi il sito per i contatti nel Paese in cui stai lavorando);

ONG internazionali che operano in questo campo, quali ad esempio Medici senza Frontiere;

il Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE), una rete comprendente 90 ONG che si occupano di rifugiati in 38 Paesi europei. Il sito di ECRE fornisce un elenco (suddiviso per singolo Paese) delle organizzazioni di riferimento;

ELENA (Rete a livello europeo di associazioni e legali a tutela del diritto d’asilo), parte della rete ECRE, fornisce contatti di [avvocati e legali in diversi Paesi](http://www.ecre.org/need-a-lawyer/);

organizzazioni umanitarie nazionali, quali ad esempio la [Croce Rossa](https://www.icrc.org/);

ONG che operano a livello locale, con personale specializzato in questioni legali.

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa che conta oggi 47 Stati membri. Una volta ratificate dai rispettivi Stati membri, le convenzioni del Consiglio d’Europa divengono vincolanti. Rispetto ai migranti e ai rifugiati, le azioni più significative del Consiglio d’Europa sono soprattutto a livello politico e comprendono convenzioni, raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri e risoluzioni, così come discussioni e rapporti dell’Assemblea Parlamentare.

Breve spiegazione dei termini e delle procedure delle Nazioni Unite e dell’Europa che riguardano i rifugiati

Rifugiato

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui Rifugiati del 1951, conosciuta anche come Convenzione di Ginevra, il termine “rifugiato” si applica “a chiunque [...] nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato [...]."

Per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), questi ultimi costituiscono un distinto gruppo di persone, poiché hanno lasciato le rispettive case a seguito di una seria minaccia per la propria vita e libertà. L’UNHCR mette in guardia dal non confondere i rifugiati con altri gruppi di migranti che si spostano da un Paese all’altro per motivi economici o sociali, poiché i rifugiati sono costretti a scappare per salvare la propria vita o conservare la propria libertà.

Fonte: [UNHCR's contribution to the Global Forum on Migration and Development](http://www.unhcr.org/468504762.pdf), Brussels, 9-11 July 2007.

Richiedenti asilo

Un richiedente asilo è una persona che, presentando domanda di asilo, chiede ad un altro Paese (diverso da quello di origine) protezione contro la persecuzione. La richiesta di asilo è regolata da convenzioni internazionali quali la Convenzione di Ginevra o il Regolamento Dublino III, così come da leggi nazionali.

Protezione sussidiaria

Ai sensi della Convenzione del 1951, l’UNHCR definisce rifugiato una qualsiasi persona che abbia un fondato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Tale definizione ha subito un’evoluzione: minacce indiscriminate di morte, all’integrità fisica o alla liberà, risultanti da una violenza generalizzata o da eventi che turbano seriamente l’ordine pubblico, sono oggi ritenute ragioni valide per richiedere la protezione sussidiaria sotto il mandato dello stesso UNHCR.

Fonte: [UNHCR Statement on Subsidiary Protection 2008](http://www.unhcr.org/protection/operations/479df9532/unhcr-statement-subsidiary-protection-under-ec-qualification-directive.html) ii) [UN High Commissioner - Doc EC/55/SC/CRP, June 2005](http://www.unhcr.org/protection/operations/479df9532/unhcr-statement-subsidiary-protection-under-ec-qualification-directive.html).

Dublino III – Protezione internazionale

Il trattato internazionale del 1997, già definito Convenzione di Dublino, è stato sostituito dal Regolamento Dublino II nel 2003 e dal Regolamento Dublino III nel 2013. Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno ratificato tale Regolamento unitamente alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein. Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi relativi alla determina dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (all’interno dell’Unione Europea).

Fonte: [European Parliament / Council Regulation (EU) 604/2013, June 2013](https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Reg-604-2013-Dublin.pdf).

Procedura d’asilo

Ciascun Paese interpreta la legislazione internazionale in materia in modo specifico al fine di stabilire le proprie procedure di asilo, vale a dire, le procedure utilizzate per valutare le domande di asilo e per concedere o negare a una persona lo status di rifugiato o forme alternative di protezione. Per molti anni sono stati compiuti sforzi significativi, a livello di Unione Europea, per stabilire degli standard comuni di salvaguardia e di garanzia: ciò al fine di garantire una procedura di asilo equa ed efficiente, in modo che anche le decisioni siano altrettanto eque ed efficienti e che tutti gli Stati membri applichino tali standard, coerenti e di elevata qualità, nell’esaminare le richieste. Le procedure di asilo variano da Stato a Stato, a volte persino da regione a regione all’interno dello stesso Stato. Per questo motivo, i richiedenti asilo dovrebbero ricevere esclusivamente la consulenza di esperti. Per ulteriori dettagli consulta il sito dell’ [European Asylum Support Office](https://www.easo.europa.eu) (l’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo), l’agenzia dell’Unione Europea istituita per sostenere gli Stati membri e contribuire a definire comuni procedure di asilo.

Una rassegna delle procedure di asilo è disponibile [qui](http://www.asylumineurope.org).

Migrante

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce “migrante” chiunque si sposti o si sia spostato oltre un confine nazionale o all’interno di uno Stato, allontanandosi dal proprio luogo di residenza abituale, indipendentemente dallo status giuridico della persona stessa, ovvero dal fatto che tale spostamento sia volontario o involontario e dalla durata dello stesso.

I migranti lasciano il proprio Paese di origine per motivi diversi, che possono comprendere estrema povertà e condizioni di vita molto difficili. Mentre l’accoglienza dei richiedenti asilo è regolata da trattati internazionali, l’accoglienza di altre categorie di migranti è regolata da ciascuno Stato.

Il Consiglio d’Europa, in particolare per quanto riguarda il proprio lavoro di supporto all’integrazione linguistica dei migranti adulti (Programma ILMA) utilizza il termine “migrante” riferendosi a coloro che sono migrati, compresi i richiedenti asilo, coloro che hanno ricevuto lo status di rifugiati o protezione analoga, così come i cosiddetti “migranti economici”.

Fonte: [the IOM’s Glossary on Migration](http://www.iom.int/key-migration-terms).

Diritti dei migranti e dei rifugiati

I diritti di cui le persone possono godere variano notevolmente in base al proprio status giuridico. Ottenere lo status di rifugiato è generalmente una procedura individuale e possono volerci diversi mesi o addirittura periodi più lunghi, a seconda del Paese e della situazione specifica del richiedente. Mentre a tale status viene riconosciuta un’ampia gamma di diritti e spesso ciò include anche misure di supporto aggiuntive, (ad esempio corsi di lingua), i richiedenti asilo, o le persone che non hanno ancora presentato la propria richiesta, possono essere oggetto di restrizioni, come:

* essere confinati entro i limiti di un centro di accoglienza;
* non poter viaggiare al di fuori del Comune o di una data regione;
* non essere autorizzati a lavorare.

Tuttavia, indipendentemente dallo status giuridico, a chiunque devono essere riconosciuti i diritti di base, quali il diritto a una sistemazione, all’alimentazione, all’assistenza sanitaria e all’istruzione dei propri figli.

Alcuni aspetti da tenere in considerazione

La tabella nella pagina seguente evidenzia alcuni aspetti che dovrebbero essere tenuti in considerazione e che necessitano di essere chiariti se si lavora come volontari con un determinato gruppo di rifugiati. Inoltre, potrebbe essere una buona idea cercare norme, disposizioni e regolamenti in materia applicabili al contesto locale: è infatti importante sapere cosa sia permesso o non sia permesso fare ai rifugiati che si trovano nella tua zona.

Un’attività per incoraggiarti a riflettere

1. Cosa pensi sia importante tenere in considerazione prima di iniziare l’attività di volontariato? Prendi nota di questi punti.
2. Esamina la tabella e indica quali aspetti già conosci e quali avresti bisogno di chiarire prima di iniziare la tua attività di volontariato (vedi anche lo strumento 10 - *[Cosa comporta offrire supporto linguistico ai rifugiati](http://rm.coe.int/strumento-10-cosa-comporta-offrire-supporto-linguistico-ai-rifugiati-s/1680760776)*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alcuni aspetti generali per i volontari che lavorano con i rifugiati** | **Non è pertinente nel mio caso (√)** | **Ho già chiarito questo punto (√)** | **Ho bisogno di saperne di più prima di agire (X)** |
| Mi è consentito dare un passaggio con la mia automobile ai rifugiati? |  |  |  |
| Posso consentire ai rifugiati di stare in una casa o in un appartamento privato? |  |  |  |
| È permesso offrire lavori retribuiti o non retribuiti ai rifugiati? |  |  |  |
| È possibile fare un viaggio insieme e se sì, cosa accade se si verifica un problema? (Ad esempio: un incidente, viaggiare senza un biglietto valido, ecc.)? |  |  |  |
| Posso raccogliere denaro per/ con i rifugiati, ad esempio organizzando eventi di beneficenza? |  |  |  |
| Posso cucinare con i rifugiati o distribuire cibo per un evento pubblico o una festa? |  |  |  |
| Cosa succede se fornisco consigli ai rifugiati? Qual è la mia responsabilità per le conseguenze di informazioni legali, mediche o di altro tipo, nel caso si rivelassero non corrette? |  |  |  |
| Sono obbligato a informare le autorità riguardo a determinati aspetti? Se sì, di quali aspetti si tratta? |  |  |  |
| Se non mi sento sicuro in merito a qualcosa, a chi posso rivolgermi per consigli o supporto? |  |  |  |
| Vi sono orari prestabiliti in cui i rifugiati devono rientrare nei propri alloggi?  |  |  |  |
| Vi sono orari prestabiliti per i pasti?  |  |  |  |
| Vi sono regole che stabiliscono dove e fino a che punto i rifugiati possono recarsi fuori dal centro di accoglienza? |  |  |  |
| I rifugiati possono utilizzare mezzi di trasporto pubblici? |  |  |  |